

Al Sindaco del Comune di
FLORIDIA (SR)
protocollo@pec.comune.floridia.sr.it

Al Dott. Giuseppe Palazzolo
Responsabile del I Settore Affari Generali e P.
del Comune di
FLORIDIA (SR)
gpalazzolo@comune.floridia.sr.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
SIRACUSA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Consigliere del Centro Studi CNI
Ing. Bruno Lo Torto
PALERMO

Prot. n. 09/15

Palermo, 22/01/2015

Oggetto: Comune di Floridia (SR) - Bando di concorso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di coordinatore informatico - Categoria D1 - Profilo professionale "Coordinatore informatico" - Richiesta di rettifica

In relazione al Bando di concorso indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesto Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la non corretta individuazione delle figure professionali da ammettere al concorso.

Fra i requisiti discriminanti del bando, al punto 11, è richiesto quello di "essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Laurea in Informatica conseguito con il vecchio ordinamento universitario, rilasciato da Università riconosciute a norma dell'ordinamento universitario italiano oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS) in Informatica conseguita con il nuovo ordinamento universitario, rilasciato da università riconosciute a norma dell'ordinamento universitario italiano".

A nostro avviso l'accesso al concorso non può essere riservato esclusivamente a un

laureato in informatica, così come individuato nel bando ma devono essere previste tutte le lauree tipiche dell'ingegneria dell'informazione, in quanto pertinenti o equipollenti.

Si premette che il profilo professionale di “Coordinatore informatico” non è univocamente individuato da specifiche disposizioni regolamentari di rango nazionale o regionale. Tuttavia è possibile fare riferimento all'ordinamento professionale del personale e delle aree funzionali adottate da diversi Ministeri. A puro titolo esemplificativo, nell'Ordinamento professionale redatto ai sensi del C.C.N.I. 2006-2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30/09/2010, il profilo “Funzionario informatico” è confluito tra gli altri il precedente profilo “coordinatore informatico - ex Min. Lavori Pubblici”, il titolo di accesso richiesto è espressamente “*diploma di laurea in informatica o altro titolo professionale equipollente, ovvero laurea, laurea specialistica, laurea magistrale ad indirizzo informatico*”.

In tale dizione rientra inequivocabilmente la figura professionale dell'ingegnere dell'informazione in tutte le sue articolazioni. È ben noto infatti che il DPR 328/2001, che disciplina tra gli altri la professione di ingegnere modificandone il relativo ordinamento, individua costantemente ed univocamente agli articoli 45 e ss. esclusivamente tre settori, rispettivamente a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione; fissandone all'art. 46 le attività professionali e non introducendo ulteriori differenziazioni e/o limitazioni all'esercizio professionale in ragione di eventuali indirizzi e/o curricula.

Al fine di dirimere comunque eventuali ulteriori incertezze interpretative, nell'ambito del medesimo Decreto vengono individuate le specifiche competenze e i relativi titoli, e in particolare l'art. 46 terzo comma indica le attività oggetto della professione di Ingegnere dell'Informazione, ovvero: “*la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni*” e l'art.47 prevede, per l'ammissione agli esami di Stato abilitanti per tale settore, il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- classe 23/S - Informatica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 35/S - Ingegneria informatica.

Non appare dunque improntato a criteri di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità, oltre che in sostanziale violazione del Decreto 328/01, l'esclusione e/o la non equivalenza di tutte le suddette lauree, da ricomprendere invece nell'unica dizione di settore *c) dell'informazione*.

Inoltre, trattandosi espressamente di posizione non dirigenziale, non si comprende la limitazione alle sole lauree specialistiche, *rectius* magistrali, e non anche alle laurea di primo livello, che vengono individuate al successivo art.48 in una delle seguenti classi

- classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
- classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche.

In caso contrario e/o nel caso dovesse trattarsi di livello apicale, dovrebbe essere richiesta, come requisito discriminante e non come semplice titolo professionale da valutare con un punteggio aggiuntivo, anche l'abilitazione professionale prevista dal DPR 328/2001.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei concorrenti e della stessa amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

al Responsabile del Servizio e agli altri responsabili comunque individuati la pronta rettifica del bando in parola nel senso indicato, estendo il requisito richiesto all'intero corpus degli ingegneri del settore c) dell'informazione, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti e la riapertura dei termini anche se scaduti.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.